

# Regolamento CE

REGOLAMENTO L'Ingegnere nelle Commissioni igienico-edilizie, urbanistiche ed integrate delle Pubbliche Amministrazioni della Provincia  
(ad uso interno degli Iscritti)

## PREMESSA

Definizione del ruolo dell'Ingegnere membro di Commissione igienico-edilizia, urbanistica ed integrata.

L'Ingegnere nominato nelle Commissioni delle Pubbliche Amministrazioni su segnalazione dell'Ordine assume la carica di "rappresentante delegato dell'Ordine". La carica è volontaria.

Il ruolo di rappresentante dell'Ordine comporta:

attività di apporto professionale alle pubbliche Amministrazioni;

attività di rappresentanza e di tutela dei diritti della categoria professionale dell'Ingegnere;

attività di sorveglianza dei comportamenti professionali;

attività di contributo socio-culturale nei riguardi della collettività in genere.

## 1. DOVERI DELL'INGEGNERE MEMBRO DI COMMISSIONE NEI RIGUARDI DEL PROPRIO ORDINE

1.1 Obbligo di frequenza a tutte le commissioni. Verranno presi provvedimenti di revoca e sostituzione nei confronti dei colleghi ingegneri da parte dei quali non risulti l'assidua frequenza nelle commissioni di cui sono stati nominati membri.

1.2 Tutela della categoria. L'Ingegnere, quale rappresentante dell'Ordine, è tenuto a segnalare al Presidente dell'Ordine tutti i casi di progetti firmati da tecnici fuori dei limiti delle rispettive competenze.

1.3 Sorveglianza del prestigio e del decoro della categoria. L'Ingegnere delegato è tenuto a denunciare al Presidente dell'Ordine tutti i casi di comportamento, da parte di ingegneri, nei quali si ravvisino motivi di scorrettezza e di mancato rispetto delle norme etiche e deontologiche, non solo nei riguardi di colleghi ingegneri, ma anche nei riguardi dei committenti, dei professionisti iscritti in altri Ordini o Collegi e di terzi in genere.

1.4 Provvedimenti disciplinari. Nei confronti degli Ingegneri delegati che non abbiano rispettato i doveri di cui ai punti precedenti, il Consiglio dell'Ordine, ai sensi del R.D. 23/10/25, n. 2537, sul regolamento professionale, potrà aprire procedimenti per giudizi disciplinari.

## 2. NORME ALLE QUALI DEVE ATTENERSI L'INGEGNERE MEMBRO DI COMMISSIONE

L'Ingegnere membro di commissione edilizia è tenuto a:

2.1 Richiedere che i progetti vengano sottoposti all'esame della commissione nel rispetto della loro successione cronotemporale di presentazione (data di deposito della pratica presso l'ufficio protocollo del Comune).

2.2 Verificare che il parere espresso dal tecnico istruttore sia, oltretutto chiaro, da egli medesimo sottoscritto con esplicita dichiarazione circa la completezza della documentazione presentata e circa la piena conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti. Nel caso in cui vengano sottoposti all'esame della commissione progetti il cui parere di istruttoria non sia stato firmato, l'Ingegnere delegato deve astenersi dall'esaminare il progetto verbalizzando con chiarezza la motivazione dell'astensione.

2.3 Verificare che il progetto, preliminarmente all'esame della commissione, sia stato esaminato dagli organismi tecnici U. S. L. e che il parere di tali organismi sia stato formalmente espresso. Nel caso in cui vengano sottoposti all'esame della commissione progetti relativamente ai quali non sia stato espresso per iscritto il preventivo parere degli organi tecnici U.S.L. l'Ingegnere delegato deve astenersi dall'esaminare il progetto verbalizzando con chiarezza la motivazione dell'astensione. Qualora l'amministrazione dichiari di richiedere il parere dell'U.S.L. successivamente all'esame della Commissione, tale dichiarazione dovrà essere verbalizzata con espressa motivazione.

2.4 Astenersi dal prendere in esame, in sede di commissione, progetti che presentino caratteristiche di insufficienza o di incompletezza ai fini di una loro chiara comprensione e definizione (anche se i istruttori d'ufficio presenta parere favorevole). Le motivazioni dell'astensione devono essere verbalizzate con chiarezza.

2.5 Controllare che tutti gli elaborati progettuali presentati (rilievi, rappresentazione dello stato attuale, grafici di progetto, documentazione catastale, relazioni, documentazione fotografica, etc.) siano firmati da un tecnico progettista regolarmente iscritto al rispettivo Albo Professionale. La stessa regola deve valere, oltretutto per un principio di perequazione nei riguardi del privato cittadino, anche nei confronti di progetti presentati da Enti Pubblici o di diritto pubblico.

2.6 Verificare, prima di entrare nel merito, che i progetti presentati portino la firma di tecnici entro i limiti di loro competenza professionale a termini di legge (vedi successivo punto 4).

2.7 Controllare la regolarità di compilazione del verbale in ogni suo punto e di ogni commissione.

2.8 Verificare che il parere verbalizzato sia chiaro e inequivocabile: favorevole, contrario, sospeso, rinviato (per supplemento di istruttoria), salvo quanto espresso al successivo punto 2.10.

2.9 Esigere, in caso di pareri non espressi all'unanimità, che vengano verbalizzati nominativamente i voti favorevoli, contrari e astenuti.

2.10 Verificare che la dizione "approvato a condizione" sia espressa nei soli casi in cui le condizioni dettate dalla commissione non alterino significativamente le soluzioni progettuali: tali condizioni dovranno essere formulate in termini di prescrizioni. Prima del rilascio della concessione e/o autorizzazione dovranno comunque essere presentati all'Ufficio Comunale nuovo grafici progettuali corretti i quali dimostrino non chiarezza che il progettista ha recepito le "prescrizioni" formulate dalla Commissione: responsabile di ciò rimane comunque solo e soltanto l'Ufficio Comunale.

2.11 Controllare che sussista sempre, sia all'inizio che durante la riunione, il numero legale previsto dal regolamento edilizio del rispettivo Comune. Rifiutarsi di accettare che commissari assenti vengano dati, anche se con il loro consenso, presenti: i pareri espressi da commissioni non composte da numero legale non sono valide, sono invalidabili e comportano responsabilità penali.

2.12 Sulla base dei precedenti punti (in particolare il punto 2.2 che attribuisce al tecnico istruttore la piena ed esclusiva responsabilità circa la conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie) l'Ingegnere delegato, una volta effettuato il preliminare controllo circa il rispetto delle norme procedurali, deve recuperare l'originario ruolo della "COMMISSIONE DI ORNATO" e valutare il progetto dal punto di vista soggettivo e discrezionale per quanto riguarda i caratteri estetico-formali, il decoro architettonico e l'ambientazione in genere.

2.13 Sulle relazioni geologiche. Quando vengono presentati piani urbanistici particolareggiati (Piani di lottizzazione, Piani di recupero, ecc.), come d'altronde prevedono le vigenti normative urbanistiche, deve essere richiesto lo studio geologico di fattibilità. La classe di fattibilità e di pericolosità delle varie zone di territorio in rapporto alle nuove edificazioni viene studiata al momento della redazione dello strumento urbanistico (P.R.G.) non può quindi essere pretesa, quale elaborato progettuale di corredo, la relazione geologica relativamente ai progetti di singoli fabbricati o comunque sia di interventi volti al rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie: l'aspetto geologico-geotecnico verrà affrontato successivamente durante lo sviluppo del progetto esecutivo contestualmente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 1086/'71, dalla Legge n. 64/'74 e dal D.M. 11.3.1988.

2.14 Sui documenti di cui alla L. 10/91 (attuazione Piano Energetico Nazionale) e alla L. 46/90 (norme per la sicurezza degli impianti). La relazione tecnica che attesta la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di legge deve essere depositata presso gli Uffici delle P.A. prima dell'inizio lavori; non può essere, quindi, richiesta all'atto della presentazione del progetto in Commissione Edilizia. Dovrà essere prodotta in tale sede, come da indicazione dell'Ordine ad interpretazione della L. 46/90, solo una relazione preliminare che illustri le caratteristiche degli impianti.

2.15 Commissione Edilizia Integrata. Ai sensi della L.R. 21/08/91, n. 20, "riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali", la Commissione Edilizia Integrata deve esprimere il proprio parere distinto da quello della Commissione Edilizia Ordinaria. Affinché il parere della Commissione Edilizia Integrata sia valido, occorre, al di là del numero legale, la presenza di uno dei 2 membri aggregati, esperti in materia di bellezze naturali. Gli Ingegneri aggregati nelle Commissioni in detta qualità, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in cui al presente Regolamento.

Sono parimenti tenuti all'osservanza delle presenti norme tutti gli ingegneri nominati membri di commissione a qualunque titolo.

### 3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI CHE REGOLANO LA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Codice civile

art. 2222-2228 (libro V tit. III capo 1) disposizioni generali del lavoro autonomo

art. 2229-1238 (libro V tit. III capo 11) delle professioni intellettuali

Codice di procedura civile

art. 633 e art. 636 (libro IV tit. I capo 1) dei procedimenti di ingiunzione

Codice penale

art. 348 (libro II tit. II capo II) dei delitti contro la pubblica amministrazione

art. 373, 374, 380, 381 (libro II tit. 111 capo 1) dei delitti contro l'attività giudiziaria

art. 449, 589 (libro 11, tit. VI capo III) dei delitti colposi di comune pericolo

art. 676, 677 (libro III tit. 1 capo 1) delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

LEGGE 24/6/1923 n. 1395 tutela del titolo e dell'esercizio professionale

R.D. 23/10/1925 n. 2537 e successive modificazioni - regolamento per la professione

LEGGE 25/4/1938 n. 897 - norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione agli Albi

LEGGE 23/11/39 n. 1815 - Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza.

D.L. Lt. 23/11/44 n. 383 norme sui Consigli degli Ordini

D.M. 1/10/48 - regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al C. N. I.

LEGGE 3/8/49 n. 536 - sanzioni per il mancato pagamento dei contributi

D.P.R. 05/06/01 n. 328 modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

PRESCRIZIONI

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SAVONA ai sensi della deliberazione dell'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI tenutasi in data 8 marzo 1996

PRESCRIVE

A TUTTI I PROPRI ISCRITTI membri delle commissioni edilizie ed urbanistiche dei Comuni della Provincia di Savona di sorvegliare circa il rispetto delle posizioni individuate dal presente documento e di attivarsi ogni qualvolta ravvedano casi di prestazioni professionali da parte di tecnici al di fuori dei sopraddetti limiti delle proprie competenze: ogni caso dovrà essere tempestivamente comunicato al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE, accertata la violazione, provvederà a promuovere tutte le azioni giuridiche e legali del caso, anche in sede di Magistratura Ordinaria, a tutela del pubblico interesse nonché della categoria professionale dell'Ingegnere, ed a promuovere tutti i provvedimenti e le sanzioni disciplinari nei riguardi degli eventuali propri iscritti responsabili.

Il Segretario del Consiglio dell'Ordine (dott. ing. Ferdinando Vacca)

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine(dott. ing. Roberto Manzini)

## REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI TERNE PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI EDILIZIE

Art. 1 La segnalazione da parte dell'Ordine nelle terne richieste dalle Pubbliche Amministrazioni della provincia per le Commissioni Edilizie ed Urbanistiche, è riservata ai colleghi con anzianità minima di iscrizione di 3 anni e che ne abbiano fatto richiesta scritta.

Art. 2 Gli iscritti, nominati membri di Commissioni nelle Pubbliche Amministrazioni, della provincia non possono: ricoprire l'incarico contemporaneo in più di 2 Commissioni, essere segnalati continuativamente più di 2 volte per la stessa Commissione.

Art. 3 Il territorio della Provincia è suddiviso in quattro distretti. Gli interessati, nella domanda, dovranno fare esplicito riferimento al o ai distretti prescelti. E data facoltà di scegliere anche tutti i distretti, tenendo presente che la nomina è vincolante.

Art. 4 I distretti sono quelli di Savona, Cairo M., Finale L. e Albenga. Nel distretto di Savona sono compresi i Comuni di: Savona, Varazze, Celle, Albisola Superiore, Albisola Marina, Stella, Pontinvrea, Sassello, Urbe, Mioglia, Giusvalla, Altare, Quiliano, Vado, Bergeggi e Spotorno.

Nel distretto di Cairo sono compresi i Comuni di: Cairo, Bormida, Osiglia, Murialdo, Massimino, Calizzano, Pallare, Mallare, Plodio, Carcare, Cengio, Cosseria, Millesimo, Dego, Piana Crixia e Roccavignale.

Nel distretto di Finale sono compresi i Comuni di: Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Noli, Vezzi Portio, Orco Feglino, Calice Ligure, Tovo S. Giacomo, Giustenice, Magliolo, e Rialto.

Nel distretto di Albenga sono compresi i Comuni di: Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora, Stellanello, Testico, Casanova, Garlanda, Villanova, Ortovero, Onzo, Vendone, Arnasco, Cisano, Zuccarello, Castelbianco, Nasino, Ceriale, Balestrino, Castelvecchio, Erli, Borghetto S.S., Boissano, Toirano, Bardineto.

Art. 5 La terna da segnalare al Comune sarà costituita da:

1 nominativo indicato dal Consiglio dell'Ordine;

2 nominativi presi a rotazione nell'elenco degli iscritti nel Distretto di appartenenza del Comune.

Art. 6 L'indicazione da parte dell'Ordine dell'iscritto già presente in Commissione è effettuato dal Consiglio limitatamente ad una sola riconferma.

Art. 7 L'iscritto che sarà nominato, quale membro di Commissione, dall'Amministrazione Comunale, dovrà darne comunicazione all'Ordine entro 15 giorni, pena la sospensione dall'elenco per un anno.

Art. 8 Coloro che non sono in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine saranno sospesi dall'elenco e non verranno segnalati, anche se si tratta di conferma.

Art. 9 L'iscritto già presente in 2 Commissioni sarà sospeso dall'elenco fino a che non decada da almeno una Commissione.

Art.10 Il rappresentante dell'Ordine in seno ad una Commissione è tenuto ad osservare il "Regolamento" approvato dall'Assemblea degli iscritti in data 8 marzo 1996.